



**COMUNE**  
**DI**  
**FORTE DEI MARMII**

**Provincia di Lucca**

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**DEI RAGAZZI.**

*Approvato con Deliberazione di C.C. n. 59 del 28.11.2018*

## SOMMARIO

Art.1 – Consiglio comunale dei ragazzi	Pag. 3
Art. 2 - Intesa	Pag. 3
Art. 3 - Sindaco e Giunta dei ragazzi	Pag. 3
Art. 4 - Composizione, tempo dell'elezione e durata in carica	Pag. 4
Art. 5 - Diritto elettorale attivo e passivo	Pag. 4
Art. 6 - Sistema elettorale	Pag. 4
Art. 7 - Procedimento elettorale	Pag. 5
Art. 8 - Funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi	Pag. 6

## **Art. 1**

### **Consiglio comunale dei ragazzi**

1. Il Consiglio Comunale di Forte dei Marmi, considerando che l'educazione alla partecipazione democratica, all'interesse per i bisogni e i problemi della comunità, alla discussione delle idee sia un obiettivo primario nella formazione dei cittadini di una comunità democratica, istituisce il "Consiglio Comunale dei Ragazzi".
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi esercita le seguenti funzioni:
  - a) propone alle istituzioni scolastiche, al Comune di Forte dei Marmi, alle associazioni e agli enti del territorio comunale lo svolgimento di determinate attività didattiche, educative, ricreative e sportive;
  - b) propone soluzioni e interventi su qualunque questione, relativa al territorio comunale, che interessi i ragazzi;
  - c) discute di problemi generali che interessino i ragazzi;
  - d) gestisce quelle attività che gli siano affidate dalle istituzioni scolastiche e dal Comune ed esprime pareri su richiesta di queste ultime.

## **Art. 2**

### **Intesa**

1. Il Sindaco sottoscrive un'intesa col dirigente dell'Istituto Comprensivo del Comune di Forte dei Marmi per garantire il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Salvo diverso accordo l'intesa prevede che gli istituti comprensivi garantiscano, col proprio personale docente:
  - a) la sensibilizzazione e l'assistenza dei ragazzi nel procedimento elettorale, spiegando il ruolo del Consiglio comunale dei ragazzi, sollecitando le candidature, aiutando nella redazione dei programmi;
  - b) l'assistenza al Consiglio comunale dei ragazzi, compresa la verbalizzazione delle sedute, al Sindaco dei ragazzi e agli Assessori dei ragazzi, per la quale saranno designati più insegnanti di riferimento;
  - c) la messa a disposizione delle strutture scolastiche per il funzionamento, nei modi e tempi da definire, del Consiglio comunale dei ragazzi.
3. Il Comune garantisce, tramite l'ufficio elettorale, la preparazione tecnica delle elezioni. Gli uffici comunali collaborano con il Consiglio comunale dei ragazzi in tutti i casi in cui siano richiesti approfondimenti in determinate materie.
4. L'intesa inoltre definisce i tempi messi a disposizione, in orario scolastico e/o fuori dall'orario scolastico, per il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi.

## **Art. 3**

### **Sindaco e Giunta dei ragazzi**

1. Contestualmente all'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi è eletto a suffragio diretto un Sindaco dei ragazzi che rappresenta il Consiglio, ne prepara le sedute e ne attua le decisioni. Ha compiti di promozione delle nuove iniziative di competenza del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Sindaco dei ragazzi è affiancato da quattro Assessori dei ragazzi, fra i quali un Vice-Sindaco, che insieme a lui costituiscono la Giunta dei ragazzi. Agli Assessori dei ragazzi può essere delegata dal Sindaco dei ragazzi la cura di particolari temi e di particolari iniziative. Gli assessori individualmente e la Giunta collegialmente collaborano col Sindaco dei ragazzi nell'espletamento delle funzioni di quest'ultimo.

3. In caso di dimissioni o impedimento il Sindaco dei ragazzi è sostituito dal Vice- Sindaco dei ragazzi fino al termine del mandato.

#### **Art. 4**

##### **Composizione, tempo dell'elezione e durata in carica**

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi è composto dal Sindaco dei ragazzi, che lo presiede e da dodici consiglieri.

2. Il Sindaco dei Ragazzi nomina, nella prima seduta, fra i consiglieri, quattro Assessori dei Ragazzi.

3. Il Sindaco dei Ragazzi ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi sono eletti per un anno.

4. L'elezione avviene in un giorno di lezione compreso fra l'inizio dell'anno scolastico ed il 20 Dicembre. Il Sindaco ed il Consiglio comunale dei ragazzi entrano in carica in occasione della prima seduta che si riunisce, nella sala consiliare del Comune di Forte dei Marmi, entro dieci giorni dall'elezione.

#### **Art. 5**

##### **Diritto elettorale attivo e passivo**

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Sindaco dei ragazzi e del Consiglio comunale dei ragazzi gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado comunale.

2. Possono essere eletti consiglieri comunali dei ragazzi gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado del Comune.

3. Può essere eletto Sindaco dei ragazzi ogni alunno della Scuola Secondaria di primo grado comunale.

#### **Art. 6**

##### **Sistema elettorale**

1. Per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale dei ragazzi sono presentate liste con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco dei ragazzi e dei candidati alla carica di consigliere. Non sono ammissibili liste che presentino meno di dodici candidati.

2. Nessun genere può avere un numero di candidati inferiore ad un terzo.

3. Con un unico voto l'elettore indica il candidato Sindaco prescelto e la lista collegata. L'elettore può inoltre esprimere fino a due preferenze per i candidati alla carica di consigliere.

4. E' eletto Sindaco dei ragazzi il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato maggiore di età.

5. Per l'elezione del Consiglio comunale si procede alla ripartizione dei seggi fra le liste con metodo proporzionale, senza premio di maggioranza.
6. All'interno di ogni lista è eletto anzitutto il candidato a Sindaco non eletto a tale carica e quindi i candidati che hanno riportato più preferenze, fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista. In caso di parità di preferenze è eletto il candidato maggiore di età.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.

## **Art. 7**

### **Procedimento elettorale**

1. La data delle elezioni è fissata dal Sindaco, d'intesa col Dirigente dell'Istituto Comprensivo del Comune. Essa è resa nota a tutti gli alunni tramite i rispettivi insegnanti.
2. Col provvedimento di indizione delle elezioni è nominata una commissione elettorale composta dal segretario comunale, o suo delegato, che ne assume la Presidenza, e da due componenti designati dal Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo del Comune. Se il consiglio non ha effettuato la designazione, il Sindaco vi provvede direttamente. La Commissione elettorale sovrintende a tutto il procedimento elettorale, giudica definitivamente su ogni controversia e sui ricorsi, ammette le liste e le candidature, designa i Presidenti dei seggi, fa il riepilogo dei risultati dei seggi, proclama gli eletti e ne convoca la prima riunione. La commissione decide col voto favorevole di due componenti.
3. Le liste sono presentate entro il ventesimo giorno che precede l'elezione, insieme al programma. La lista è distinta da un motto, che fa riferimento al programma, e non può contenere riferimenti di carattere politico o comunque tendenti ad orientare il voto in base a considerazioni diverse dalla valutazione del programma e dei candidati.
4. Per la presentazione delle liste è sufficiente la firma, per assenso, di tutti i candidati.
5. Entro il decimo giorno che precede le elezioni è affisso nella Scuola Secondaria di primo grado il manifesto dei candidati a Sindaco e a consigliere dei ragazzi.
6. Nella Scuola Secondaria di primo grado del Comune è costituito un seggio per la votazione. Il seggio è formato dal Presidente e da due scrutatori nominati dalla Commissione elettorale fra gli insegnanti della scuola e da un segretario nominato dal Presidente.
7. La votazione è aperta dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Il voto è espresso in modo personale e segreto dagli alunni. Al termine della votazione è effettuato lo scrutinio.  
Delle operazioni del seggio è redatto un verbale in duplice copia, su apposito modello predisposto dall'ufficio elettorale comunale.
8. La cabina, l'urna e il restante materiale per la votazione sono forniti dall'ufficio elettorale comunale. L'elenco degli aventi diritto al voto è fornito dall'Istituto comprensivo. Il Presidente del seggio può ammettere al voto alunni che ne abbiano diritto, omessi per errore materiale da detto elenco.
9. La Commissione elettorale ricevuti i verbali procede al riepilogo dei voti ottenuti nei singoli seggi e proclama gli eletti. Di tali operazioni redige un verbale, in duplice copia, su modello predisposto dall'ufficio elettorale. Di ogni verbale una copia è depositata nella segreteria del Comune ed una copia nella segreteria dell'Istituto Comprensivo.
10. Si applicano, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e in quanto compatibili, le norme per l'elezione del consiglio comunale nei comuni con meno di 15.000 abitanti.

**Art. 8**

**Funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi**

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi si riunisce almeno due volte nell'anno scolastico ed è presieduto dal Sindaco dei ragazzi. Si riunisce straordinariamente su convocazione del Sindaco dei ragazzi o su richiesta di cinque consiglieri. Delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti, se è presente la maggioranza dei consiglieri. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri.
2. Tranne che per la prima seduta, il Consiglio si riunisce presso la Scuola Secondaria di primo grado del Comune.
3. Alle sedute partecipa un insegnante col compito di assistere i ragazzi nella riunione.
4. Delle discussioni e delle decisioni del Consiglio comunale dei ragazzi è dato atto nel verbale redatto dall'insegnante che assiste alle sedute ed approvato dal consiglio nella riunione successiva.
5. Il Consiglio comunale dei ragazzi, può stabilire ulteriori regole per disciplinare il proprio funzionamento e l'ordine delle discussioni.